



COMUNE DI SERVIGLIANO
Provinciadi Fermo

COPIA DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

(AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI)

NUMERO 187 DEL 12-12-20

OGGETTO:

**CAUSA CIVILE R.G. 1297/2020: AFFIDAMENTO PATROCINIO
LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA.**

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

PREMESSO che si rende necessario provvedere al funzionamento del servizio Affari Generali ed istituzionali.

RICHIAMATO integralmente l'atto di Giunta Comunale n. 90 del 12.12.2020, esecutivo ai sensi di legge, con il quale, per quanto in premessa riportato, è stato deliberato di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Fermo, Sez. Civile, rubricato al R.G. 1297/2020, dalla società Banca Farmafactoring spa contro il Comune di Servigliano, finalizzato ad ottenere la condanna dell'ente al pagamento dei crediti dei quali la società attrice è divenuta titolare in virtù dei contratti di cessione *pro-soluto*, il tutto come meglio specificato nell'atto di citazione, notificato all'ente in data 11.08.2020, ed acquisito al protocollo informatico comunale n. 5626 del 12.08.2020, e conservato in atti, con il quale la causa è stata introdotta, ed altresì adottando quale indirizzo per il Responsabile del Settore 1^a (Affari Istituzionali e Generali), il parere favorevole alla nomina del difensore di fiducia dell'Ente nella persona dell'Avv. Giampaolo Antonelli del Foro di Fermo.

ATTESA la necessità di provvedere secondo gli indirizzi richiamati per l'affidamento del servizio di patrocinio legale e l'impegno della spesa inerente e conseguente.

DATO ATTO che la causa è stata incardinata avanti al Giudice adito assumendo il numero di R.G. 1297/2020.

PRESO ATTO della disponibilità dell'Avv. Giampaolo Antonelli allo svolgimento dell'attività di patrocinio giudiziale a favore dell'ente, con la quantificazione della spesa per il compenso professionale in € 2.412,70 oltre cap 4% (non soggetto ad Iva per adesione al regime forfettario), come da preventivo conservato in atti.

CONSIDERATO che

- l'incarico da affidare con il presente provvedimento consiste in un "servizio legale" di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), num. 1.2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), ossia "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali di uno Stato membro", necessaria a seguito di chiamata in causa come terzo, non essendo possibile nel caso in specie la difesa senza il patrocinio di un legale abilitato;
- le Linee Guida n. 12 per l'affidamento dei servizi legali da parte delle pubbliche amministrazioni, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, stabiliscono che i servizi legali *de quibus* (art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016) sono esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice dei contratti pubblici (di cui al D.Lgs. 50/2016), ferma restando l'applicabilità, a detti contratti, dei principi generali di cui all'articolo 4 del Codice medesimo, cioè i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, e (benché non rilevanti in questo contesto) di tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, che per il patrocinio in esame si ritengono rispettati, tenuto conto del modesto valore economico della causa e dell'applicazione dei minimi tariffari nell'offerta formulata dal prestatore di servizi legali, il quale

– si precisa – nell’ultimo triennio non risulta essere stato affidatario di servizi analoghi da parte di questo ente, motivo per cui si ritiene di dover procedere all’affidamento del servizio legale di patrocinio giudiziale senza inutile aggravio del procedimento amministrativo;

CONSIDERATO ALTRESI’ che, secondo le richiamate Linee Guida n. 12, *“il possesso di inderogabili requisiti di moralità da parte dei soggetti che a qualunque titolo concorrono all’esecuzione di appalti pubblici rappresenta un fondamentale principio di ordine pubblico, che trova applicazione anche negli affidamenti riguardanti contratti in tutto o in parte esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici. Esso risponde, infatti, all’esigenza di assicurare l’affidabilità del soggetto che contratta con la pubblica amministrazione. Pertanto, per i servizi legali 11 di cui all’articolo 17 del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante può non esigere il medesimo rigore formale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e gli stessi vincoli procedurali ma ha comunque l’obbligo di verificare in concreto il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti generali di cui al citato articolo 80.”*.

RITENUTO PERTANTO di procedere all’affidamento del servizio legale previa acquisizione di una autocertificazione da parte del prestatori di servizi in ordine al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice Appalti, e di effettuare le verifiche ritenute necessarie successivamente.

RICHIAMATA ad ogni buon conto la sentenza n. C/264/18 del 6 giugno 2019 della Corte di Giustizia UE, la quale comunque evidenzia la prevalenza della natura *intuitu personae* ed il carattere di riservatezza che descrivono i servizi di patrocinio legale.

ATTESA dunque la necessità di affidare il servizio di patrocinio giudiziale dell’ente nella causa civile in primo grado R.G. 1297/2020 avanti al Tribunale di Fermo, all’Avv. Giampaolo Antonelli, avente studio in Lapedona, Borgo Castellano n. 36, C.F. in atti, e di assumere, in favore dello stesso, l’impegno di spesa di complessivi € 2.509,21 a carico del cap. 138/0 del Bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 approvato, come indicato nel dispositivo, dando atto che la spesa è calcolata come segue:

- Compenso € 2.412,70 (comprensivo del rimborso forfettario del 15%), più cap 4%, non soggetto ad Iva per regime forfettario;

PRECISATO INOLTRE che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, relativamente all’assoggettabilità agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari della L. 136/2010, afferma (cfr. par. 3.3. della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017) che gli appalti di servizi di cui all’art. 17 sono da ritenersi assoggettati alla disciplina sulla tracciabilità.

CONSIDERATO che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nel campo di applicazione dell’articolo 3 della L. 136/2010 e che pertanto la stessa è stata registrata presso l’AVCP ed è contraddistinta dai numeri CIG descritti in tabella.

DATO ATTO CHE:

- il Codice Unico Progetto (CUP) non è obbligatorio;
- sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 e che, stante l’attuale situazione di cassa dell’ente, i pagamenti conseguenti dal presente impegno risultano compatibili con le regole di finanza pubblica;

VISTO il Bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 approvato dal Consiglio Comunale in data 3 luglio 2020, con atto n. 8 dichiarato immediatamente eseguibile.

VISTA la deliberazione di C.C. 30/2020 di salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione al bilancio di previsione 2020/2022.

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 77 del 30-11-2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate ai responsabili di settore le risorse finanziarie necessarie ad assicurare la continuità di gestione e per garantire il corretto espletamento delle attività istituzionali dell’ente, in conformità a quanto stabilito nella deliberazione di C.C. 30/2020.

VISTI gli artt. 183 e 184 del TUEL di cui al D.Lgs. 267/2000 in merito all’impegno ed alla liquidazione delle spese.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

RICONOSCIUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241.

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - dotazione organica e norme di accesso.

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità.

VISTO l'articolo 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento.

DATO INOLTRE ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

VISTO il decreto del Sindaco n. 12/2019, con il quale sono state conferite alla sottoscritta i compiti e le funzioni, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, riconducibili al Settore Affari Istituzionali e Generali.

D E T E R M I N A

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;

2) di CONFERIRE, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel combinato disposto dell'art. 1, c. 2, del D.L. 74/2020, all'Avv. Giampaolo Antonelli il servizio di patrocinio giudiziale dell'ente nella causa civile in primo grado R.G. 1297/2020 avanti al Tribunale di Fermo, instaurata da Banca Farmafactoring spa, in premessa richiamata.

3) di IMPEGNARE allo scopo in favore dell'Avv. Giampaolo Antonelli la spesa complessiva di € 2.509,21 sul bilancio pluriennale 2020-2022, annualità 2021, sui seguenti capitoli in tabella descritti, nella misura delle disponibilità di bilancio e nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato dalla contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato dalla tabella che segue:

Annualità 2021

Soggetto creditore	Descrizione	CIG	Cap.	Codice bilancio	Importo lordo
Avv. Antonelli Giampaolo C.F. in atti	Patrocinio giudiziale per la causa civile R.G. 1297/2020 Trib. Fermo (Banca Farmafactoring spa)	Z9530469F5	138/0	01.11-1.03.02.11.006	€ 2.509,21

4) Di DARE ATTO che la liquidazione della spesa verrà fatta con successivo provvedimento.

5) Di prendere atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti dal presente impegno risultano compatibili con le regole di finanza pubblica.

6) di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

La presente determinazione:

- comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile, di cui all'articolo 183, comma 7, del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267.

- sarà inserita nella raccolta di cui all'articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR Marche di Ancona entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, oppure mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è Lucia Malaspina – Responsabile del 1^a Settore.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'ente.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
F.to Lucia Malaspina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.).

Servigliano li 12-12-2020

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

ROSSI DANIELA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 12-12-2020

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

UFFICIO RAGIONERIA

CAP. N..... RESIDUI [] / COMPETENZA []

IMPEGNO N.

LIQUIDAZIONE N.

MANDATO N. DEL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa nel link Albo Pretorio On Line del sito web istituzionale di questo Comune (elenco di pubblicazione n. 144) per quindici giorni consecutivi dal 07-04-2021 al 22-04-2021.

Dalla Residenza Comunale, li 23-04-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Cesetti Segretario